

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sulla GUUE L 165 del 2.7.2018 è pubblicato il **Reg.to UE 2018/931** che istituisce, a decorrere **dal 3 luglio 2018**, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di *acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7), anche in soluzione acquosa*, attualmente classificato al codice TARIC 2917 1100 91 e originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo si intende evidenziare – pertanto – che:

- per il prodotto sopra descritto le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio	CADD
India	Punjab Chemicals e Crop Protection Limited	22,8	B230
	Star Oxochem Pvt. Ltd.	31,5	B270
	Tutte le altre società	43,6	B999
RPC	Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material	37,7	B231
	Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd	14,6	B232
	Tutte le altre società	52,2	B999

- l'applicazione delle aliquote di dazio individuale per le suddette società è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato del Reg.to UE 2018/931; nel caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio prevista per "tutte le altre società".

[Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line al codice TARIC 2917 1100 91](#)